

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Ufficio Centrale Studi, Ricerche, Legislazione e Automazione

Prot. n.652673-1/12.1

Roma, 29 mar. 2000

CIRCOLARE N. 3519 /5969

OGGETTO: Rapporti con gli organi di informazione

L'argomento dei rapporti con l'informazione (in particolare la stampa) è stato oggetto nel passato di regolamentazione improntata a cautela. Pur considerando le ragioni di tale cautela come una esigenza permanente nei contatti con i mezzi di comunicazione di massa, si ritiene che la materia, disciplinata in particolare dalle circolari nn. 42329/2-43-4 del 4/05/81 e 3372/5822 del 28/09/93, debba essere oggi rivista alla luce del mutato contesto normativo e sociale.

La società reclama conoscenza di ciò che avviene nelle Amministrazioni che, per essere "pubbliche", le appartengono. Anche la normativa si è evoluta nel senso di spingere verso la "comunicazione" con l'esterno. Il bisogno di comunicare, d'altronde, è intrinseco alle finalità istituzionali dell'Amministrazione penitenziaria. Tali finalità si giovano dell'esistenza di un corretto canale informativo che consenta al cittadino di conoscere, in un quadro di trasparenza, il mondo dell'esecuzione penale e del carcere in particolare, del quale spesso viene diffusa un'immagine distorta e condizionata da pregiudizi. Tale immagine si ripercuote molto negativamente, tra l'altro, sul personale che con tanto generoso impegno ed elevato sacrificio individuale si applica in uno dei settori più delicati dello Stato.

Tanto premesso si ritiene opportuno diramare la presente circolare per disciplinare *ex novo* la materia, abrogando ogni precedente direttiva incompatibile. La nuova disciplina

ha come presupposto fondamentale quello della correttezza nei contatti con l'informazione che devono avere come obiettivo esclusivo l'interesse pubblico e mai una finalità personale o privatistica.

Ciò posto:

1. - si ritiene opportuno che presso ogni PRAP venga identificato un "addetto stampa", che potrà essere lo stesso Provveditore o il dirigente con funzioni vicarie o altro funzionario, con il compito di tenere in via ordinaria le relazioni con gli organi di comunicazione sulle questioni che investono la realtà penitenziaria della/e Regione/i di competenza.

Il rapporto di tale incaricato con gli organi di comunicazione dovrà assumere carattere sistematico anche con la divulgazione di dati essenziali relativi alla locale popolazione delle carceri, al numero degli ammessi alle misure alternative, al personale e, soprattutto, ai problemi, alle esigenze, alle difficoltà dei compiti svolti dall'Amministrazione periferica. Sarà estremamente utile, tra l'altro, dare notizia circa i bisogni di lavoro della popolazione reclusa, l'assistenza sanitaria, la situazione edilizia, le attività trattamentali svolte negli istituti, e quant'altro valga a rendere consapevole la cittadinanza delle difficoltà fondamentali che incontra il lavoro degli operatori penitenziari. L'addetto stampa saprà trovare le occasioni opportune per fornire ed organizzare convenientemente le informazioni, con modalità adatte ad evitare che le stesse si risolvano in una arida e burocratica trasmissione di dati, ciò che finirebbe per renderle inadatte alle esigenze degli organi dell'informazione. Va ribadita l'importanza di non dare le informazioni soltanto in occasione di eventi che abbiano creato turbamento nella pubblica opinione, atteso che così facendo si correrebbe il rischio di impoverire il significato delle informazioni stesse o, peggio, di farle risultare strumentali e scarsamente attendibili o inefficaci. Le occasioni opportune verranno identificate, come si è detto, dalla professionalità dell'addetto stampa. Non è escluso che questi possa ricorrere a un periodico incontro con i mezzi di informazione, sul modello delle "conferenze stampa".

2. - Per quanto attiene al comportamento da tenere in occasioni specifiche, ad es. dopo eventi traumatici (ineliminabili da una realtà "estrema" come il carcere), ovvero dopo polemiche che si siano innescate sull'attività dell'Amministrazione periferica o

comunque l'abbiano direttamente coinvolta, va premesso che l'acquisizione dell'abitudine al corretto rapporto con i mezzi di comunicazione, derivante dall'attuazione di quanto indicato al punto 1), costituisce di per se stessa una condizione che renderà più facile improntare detto rapporto a un "taglio" ben calibrato, adeguato ed efficace, anche quando ci si debba pronunciare in pubblico su situazioni difficili.

Ciò premesso, è evidente che la prima valutazione da effettuare è quella circa l'opportunità di fornire d'iniziativa notizie o di rispondere a una richiesta di informazioni. La valutazione dovrà essere condotta, come è ovvio e come sopra si è detto, avendo di mira esclusivamente l'interesse oggettivo dell'Amministrazione nel suo complesso (periferica e centrale), e deve essere particolarmente attenta quando sia in atto una polemica che veda comunque coinvolte persone od organizzazioni -anche private- che fanno riferimento all'Amministrazione penitenziaria o al suo personale. Una volta che l'addetto stampa concluda nel senso dell'opportunità dell'intervento le informazioni dovranno contenersi su un piano di assoluta oggettività e chiarezza. Nel caso in cui tali informazioni vengano date per iscritto ("comunicato stampa") l'addetto valuterà, nelle situazioni più delicate, l'opportunità di farne conoscere previamente il contenuto all'Amministrazione centrale per eventuale consiglio. Nel caso in cui, invece, egli scelga il mezzo dell'intervista diretta, è opportuno che la stessa venga registrata e/o resa in presenza di una pluralità di persone, per assicurarsi della rispondenza di quanto verrà poi reso pubblico attraverso la diffusione.

Si chiede inoltre che sia data notizia al Dipartimento, nei tempi più brevi e con i mezzi più rapidi, di ogni comunicato diffuso o intervista rilasciata, al fine di monitorare le diverse realtà territoriali.

3 - Regole analoghe debbono presiedere ai rapporti con i mezzi di comunicazione aventi ad oggetto le proprie esperienze professionali. Rientra nella libertà di manifestazione del pensiero rilasciare interviste e, in generale, dichiarazioni relative alla propria vita lavorativa e alle esperienze vissute nell'esercizio della professione. Il limite di questa libertà, oltre ovviamente a quanto discende dalle norme di legge, civile e penale, dal segreto d'ufficio e dalla tutela della *privacy*, assistite, in caso di violazione, da specifiche sanzioni, è rappresentato ancora una volta dal dovere di adempiere alla pubblica funzione con disciplina ed onore (art. 54 Costituzione).

4. - Le indicazioni di cui ai punti precedenti valgono anche, con gli ovvi adattamenti, nel caso in cui si adoperino le più moderne modalità di diffusione, quali la rete Internet e simili.

Al proposito va sottolineata, in positivo, la grande opportunità di sperimentare tali forme di comunicazione, molto apprezzate, specie tra i giovani, e in corso di rapidissima espansione. Oltre tutto, tali forme di diffusione si affrancano dalla mediazione soggettiva dell'operatore dell'informazione, alla quale, invece, soggiacciono inevitabilmente le tradizionali forme di comunicazione di massa.

5. - Per quanto attiene alle comunicazioni richieste ai singoli dipendenti dell'Amministrazione penitenziaria, o effettuate di iniziativa dei dipendenti medesimi, valgono le regole indicate nei punti precedenti, dovendosi soltanto aggiungere che, prima di intervenire direttamente, il personale è tenuto a valutare, con tutta l'attenzione richiesta dalla delicatezza della materia, l'opportunità di prendere contatto con l'addetto stampa del PRAP, al fine di farlo intervenire o comunque di ottenere chiarimenti.

6. - Si richiama l'attenzione delle SS.LL. sull'opportunità di trattare ogni comunicazione in modo consentaneo all'assoluta peculiarità della materia sulla quale agisce questa A.P. Ciò impone, anche oltre i limiti strettamente imposti dalla normativa in tema di tutela della *privacy*, la necessità di evitare ogni dichiarazione ed informazione che rendano comunque identificabili i soggetti ai quali le stesse si riferiscano. Pare superfluo precisare che quando l'identità dell'interessato sia già stata propalata (ad es., se vengano richieste notizie sull'evasione di persona il cui nome sia già stato diffuso dalla stampa), il problema qui richiamato non si pone.

Nella consapevolezza del rilievo delle innovazioni introdotte con le presenti direttive, si ritiene opportuno considerare possibili integrazioni e/o modificazioni dopo una fase di sperimentazione di sei mesi. A tale scopo è essenziale che i destinatari della presente siano attenti rilevatori dei possibili effetti distorti, propri di ogni fase di rinnovamento, per segnalarli - insieme alla proposta di rimedi - all'Amministrazione centrale.

7. - Non si può concludere senza sottolineare l'aumento di responsabilità che rappresenta l'altra faccia dell'autonomia riconosciuta con questa circolare ai Sigg. Provveditori Regionali, autonomia che si iscrive nella prospettiva del decentramento che sta alla base del processo di riforma in atto.

L'Amministrazione centrale confida che tale responsabilità verrà affrontata nel migliore dei modi da funzionari di altissima qualificazione e di provata esperienza, in procinto di assumere funzioni di Dirigenza generale e di rappresentare degnamente, sotto ogni profilo, la "voce" della Amministrazione di fronte ai cittadini.

Si raccomanda alle SS.LL. la più ampia diffusione tra il personale dei contenuti della presente circolare.

IL DIRETTORE GENERALE

